

OSSERVATORIO SULLE ACQUE PUBBLICHE E PRIVATE N. 4/2024

Public and private waters observatory n. 4/2024

Andrea Giocondi

Abstract [ITA]: il presente numero contiene un massimario delle più rilevanti sentenze depositate dalle principali Autorità Giudiziarie italiane nel quarto trimestre 2024 in materia di acque pubbliche e private e di Servizio Idrico Integrato.

Abstract [ENG]: *this issue contains a summary of the most relevant rulings filed by the most important Italian Courts in the fourth quarter of 2024 concerning public and private waters and the integrated water service.*

Parole chiave: acque pubbliche e private – servizio idrico integrato – evoluzioni giurisprudenziali – novità normative

Key words: *public and private waters – integrated water service – jurisprudential developments – regulatory innovation*

SOMMARIO: **1.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione civile relative al quarto trimestre 2024. – **2.** Il repertorio delle più importanti pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relative al quarto trimestre 2024. – **3.** Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione penale relative al quarto trimestre 2024. – **4.** Le principali novità normative del quarto trimestre 2024.

1. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione civile relative al quarto trimestre 2024

1) Cass., Sez. II, 3 ottobre 2024 (ud. 11 settembre 2024), n. 25950

Demanio idrico – Tribunale delle Acque Pubbliche – competenza per materia

Nel caso in cui si controverta della proprietà di un terreno che si contesti faccia parte dell'alveo di un corso d'acqua pubblico e insorga la necessità di accertare l'appartenenza del suddetto bene al demanio idrico, sia pure con riferimento al passato, la decisione sulla questione spetta al Tribunale delle Acque Pubbliche atteso che la sua inderogabile competenza per materia si giustifica in relazione al carattere eminentemente tecnico delle questioni e sussiste anche quando queste siano proposte *incidenter tantum* in via di azione o di eccezione.

2) Cass., Sez. Un., 3 ottobre 2024 (ud. 17 settembre 2024), n. 25949

Acque pubbliche e private – Giudice Ordinario – Tribunale delle Acque Pubbliche – competenza o giurisdizione

Dal momento che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche non è un giudice speciale, ma un organo specializzato della giurisdizione ordinaria, la questione se di una determinata controversia debba conoscere il giudice ordinario non specializzato o il predetto Tribunale attiene alla competenza e non alla giurisdizione, con conseguente inammissibilità del regolamento di giurisdizione, il quale,

peraltro, non è suscettibile di conversione in regolamento di competenza in difetto del necessario presupposto di un provvedimento che abbia pronunciato sulla competenza.

3) Cass., Sez. II, Ord. 7 ottobre 2024 (ud. 2024), n. 26158

Sanzioni amministrative ambientali – “Acque reflue urbane” e “acque reflue industriali” – definizione – fognature miste – impianto di depurazione

Nel caso di fognature miste, assistite da un impianto di depurazione, che raccolgono non solo acque reflue domestiche, ma anche acque reflue industriali, qualora dette acque provengano da un agglomerato, i limiti di emissione da rispettare in tema di tutela delle acque dall'inquinamento sono quelli indicati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (c.d. “T.U. Ambiente”). Infatti, anche se detta Tabella è riferita precipuamente alle acque reflue industriali, nel concetto di “acque reflue urbane” sono pur sempre ricomprese le “acque reflue industriali” dal momento che costituiscono “acque reflue urbane” (oltre ovviamente alle “acque reflue domestiche”) il “miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento” a condizione che siano acque “convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”.

4) Cass., Sez. II, Ord. 7 ottobre 2024 (ud. 2024), n. 26158

Sanzioni amministrative ambientali – presunzione di colpevolezza – onere della prova

In materia di sanzioni amministrative ambientali, la norma di cui all'art. 3 della l. 24 novembre 1981, n. 689, configura una presunzione di colpevolezza a carico dell'autore della condotta illecita (gestore del servizio idrico integrato), sicché grava sul trasgressore l'onere di dimostrare l'assenza di colpa o la ricorrenza di cause scriminanti. L'accertamento da parte dell'autorità amministrativa della sussistenza della fattispecie tipica dell'illecito rende necessario, in capo al trasgressore, fornire la prova di elementi positivi esterni idonei ad escludere la propria colpevolezza.

5) Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2024 (ud. 11 giugno 2024), n. 28193

Concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico – regime transitorio delle concessioni scadute – legittimità

In tema di concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di quelle norme regionali introduttive di un regime transitorio delle concessioni scadute, perché contrastante con la regola generale della legislazione statale contenuta nell'art. 12, c. 8-bis, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (rubricato “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica”). Ciò per due ordini di motivi: per un verso, perché la disciplina dettata dalla norma regionale, laddove impone al concessionario uscente di pagare un canone aggiuntivo nel periodo di prosecuzione temporanea della gestione della derivazione sino al subentro dell'aggiudicatario della gara, esula dalla materia della “tutela della concorrenza”, di competenza statale ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. e), Cost., rientrando, invece, nella materia della “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”, la quale appartiene alla competenza legislativa concorrente o ripartita tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'art. 117, c. 3, Cost.; per altro verso, perché, nel disporre in senso diverso dal citato art. 12, c. 8-bis (il quale consente al concessionario uscente di proseguire la gestione della derivazione, sino alla conclusione del procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, alle stesse condizioni già stabilite), neppure si pone in contrasto con un principio fondamentale dettato dalla legislazione statale, da individuarsi essenzialmente nella previsione diretta ad assicurare la continuità del servizio idrico, e non in quella volta ad assicurare l'invariabilità delle condizioni economiche alle quali la

prosecuzione è subordinata.

6) Cass., Sez. III, 6 novembre 2024 (ud. 2 luglio 2024), n. 28577
 Servizio Idrico Integrato – contestazione fattura e tariffa – utente – giurisdizione

La domanda con la quale l'utente del servizio idrico contesta l'importo preteso per la fornitura dal gestore del servizio in base a una determinata tariffa, introduce una controversia che, in quanto avente natura esclusivamente patrimoniale, è relativa al rapporto individuale di utenza e che non presenta connessione funzionale con l'ordinamento del servizio pubblico, non investendo il titolo in base al quale l'erogatore del servizio opera; siffatta, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non essendo coinvolta la P.A. nella veste di autorità.

7) Cass., Sez. III, 6 novembre 2024 (ud. 2 luglio 2024), n. 28577
 Servizio Idrico Integrato – legittimità dei conguagli regolatori in fattura

È legittima la pretesa di recuperare, tramite i conguagli regolatori in bolletta, i costi impreveduti ed imprevedibili al momento dell'erogazione e fatturazione del servizio idrico integrato, mentre, in aderenza ai principi di causalità, pertinenza, oggettività, congruità, proporzionalità, trasparenza e competenza rispetto all'anno di riferimento, va esclusa la legittimità di addebito di costi non correlati né correlabili con il servizio offerto e con le voci di costo ammissibili rispetto ad una gestione efficiente.

8) Cass., Sez. III, Ord. 15 novembre 2024 (ud. 21 ottobre 2024), n. 29488
 Servizio Idrico Integrato – canone di depurazione – restituzione indebito pagamento – onere della prova

Nel giudizio finalizzato alla restituzione, ai sensi dell'art. 2033 c.c., della somma indebitamente pagata a titolo di canone per la depurazione delle acque quale parte del complessivo corrispettivo dovuto per il servizio idrico, l'onere della prova circa il funzionamento dell'impianto di depurazione e gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento del medesimo incombe, ai sensi dell'art. 2697, c. 2, c.c., sul convenuto gestore del servizio quale debitore della corrispondente prestazione nei confronti dell'utente, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria.

2. Il repertorio delle più importanti pronunce del Consiglio di Stato e del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche relative al quarto trimestre 2024

1) Cons. Stato, Sez. VI, 6 novembre 2024 (ud. 30 ottobre 2024), n. 8871
 Servizio Idrico Integrato – gestore – abuso di posizione dominante – pratica commerciale scorretta – *sub-metering* – utenti consumatori

Dal contesto normativo vigente (in particolare: art. 146, c. 1, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152; art. 21.1 della delibera Arera n. 609 del 21 dicembre 2021; delibera Arera n. 311 del 16 luglio 2019; delibera Arera n. 639 del 28 dicembre 2023) emerge che la singolarizzazione della fornitura offerta dal Gestore del S.I.I., risponde ad un ben preciso indirizzo normativo che non interferisce con il segmento di operatività delle società di *sub-metering* (né determina una estensione del servizio offerto dal Gestore nel mercato concorrenziale a valle) restando l'intervento del primo contenuto nel perimetro della gestione del servizio di fornitura idrica e nella sfera di competenza delle seconde il servizio di misura. Non ricorrendo il presupposto dell'esercizio di attività in un mercato

concorrenziale da parte del monopolista del mercato sovrastante, nessun abuso di posizione dominante è rilevabile in relazione a campagne pubblicitarie finalizzate alla progressiva riduzione delle utenze condominiali tramite promozione di contratti c.d. “ibridi” (con fornitura dell’acqua sino al contatore condominiale, ma con contestuale installazione di contatori presso le singole unità immobiliari e fatturazione direttamente nei confronti degli utenti finali) ed alla fornitura ai condomini di *software* per la contabilizzazione e ripartizione dei consumi tra i vari condòmini.

3. Il repertorio delle più importanti pronunce della Corte di cassazione penale relative al quarto trimestre 2024

1) Cass., Sez. III, 3 ottobre 2024 (ud. 12 settembre 2024), n. 36926
Liquami zootecnici – scarico indiretto – rifiuto liquido

In assenza di uno “scarico” in senso tecnico-giuridico, i liquami zootecnici costituiscono rifiuto ai sensi dell’art. 185, c. 1, lett. a), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“T.U. Ambiente”). Il nesso funzionale e diretto delle acque con il corpo recettore può essere attuato mediante “qualunque sistema stabile di collettamento” che ne consenta la canalizzazione senza soluzione di continuità, e non necessariamente attraverso una “condotta”: sicché, per “scarico” deve intendersi l’immissione nel corpo recettore tramite condotta o comunque tramite un sistema di canalizzazione anche se non necessariamente costituito da tubazioni. Va tuttavia escluso un ritorno al concetto di “scarico indiretto” per come originariamente previsto dalla “legge Merli”, in quanto non espressamente riproposto nel richiamato T.U. Ambiente. Così, sono da considerarsi rifiuti allo stato liquido e non acque di scarico: - gli effluenti di allevamento di bestiame che, in luogo di defluire direttamente nelle condotte di scarico, siano raccolti in apposite vasche a tempo indeterminato; - i reflui, ove siano raccolti prima in una vasca e poi sparsi sul terreno; - i reflui stoccati in modo incontrollato e a tempo indeterminato all’interno di vasche che, tracimando dai bordi, finiscano nel terreno circostante. Ne consegue che il concetto di “stabile collettamento” deve essere inteso non in senso assoluto, ma relativo, ossia riferito alla presenza di un “collegamento funzionale diretto” tra il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore.

2) Cass., Sez. III, 21 ottobre 2024 (ud. 6 giugno 2024), n. 38487
Scarichi industriali – individuazione

Sono da ritenersi “scarichi industriali”, oltre ai reflui provenienti da attività di produzione industriale vera e propria, anche quelli provenienti da insediamenti ove si svolgono attività artigianali e di prestazioni di servizi, qualora le caratteristiche qualitative degli stessi risultino diverse da quelle di mere acque domestiche.

4. Le principali novità normative del quarto trimestre 2024

1) **d.P.C.M. 17 ottobre 2024**, pubblicato in GURI serie generale n. 302 del 27 dicembre 2024, recante «Adozione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI)».

Con il decreto in commento è stato adottato il “Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI)”.

Il Piano si articola in interventi suddivisi in diverse classi (A, B e C), determinate in base al punteggio attribuito mediante l’applicazione della metodologia di valutazione delle proposte definita dal D.M. 25 ottobre 2022, n. 350; per ciascun intervento è stata disposta una scheda di sintesi

contenente le caratteristiche principali.

L'elenco dettagliato e ordinato degli interventi è riportato nell'Allegato 1 al decreto, mentre le schede di sintesi relative ai singoli interventi ammessi sono contenute nell'Allegato 2.

Le opere previste dal Piano riguardano molteplici ambiti del settore idrico, tra cui: la realizzazione e il potenziamento di invasi ed acquedotti; la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza delle dighe; la manutenzione e la realizzazione delle infrastrutture primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico; la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, con particolare riferimento agli interventi di digitalizzazione delle reti, oggi da ritenersi di particolare interesse quale crocevia obbligato per l'ottimizzazione del Servizio Idrico Integrato.

2) **legge 13 dicembre 2024, n. 191**, pubblicata in GURI serie generale n. 294 del 16 dicembre 2024, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico».

Il 17 dicembre 2024 è entrata in vigore la l. 13 dicembre 2024, n. 191, di conversione, con modifiche, del d.l. 17 ottobre 2024, n. 153.

Tra le novità più rilevanti e specifiche per il “settore idrico”, vanno annoverate:

- l'art. 3, rubricato “Misure urgenti per la gestione della crisi idrica”, introduce la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, di derogare alle normative sui corpi idrici nel caso di eventi naturali impreveduti alle seguenti concorrenti condizioni: qualora il deterioramento del corpo idrico sia temporaneo; purché siano avviate misure di mitigazione; quando le motivazioni siano giustificate da un interesse pubblico prioritario ed i vantaggi per l'ambiente e la società siano inferiori rispetto ai vantaggi derivanti dalle modifiche o dalle alterazioni per la salute umana, per il mantenimento della sicurezza umana o per lo sviluppo sostenibile;
- l'art. 9, rubricato “Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico”, ai fini dell'inserimento nel “Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”, e previa approvazione da parte dell'Autorità di Bacino competente, attribuisce una priorità alla realizzazione degli interventi già finanziati mediante specifici fondi e che abbiano acquisito almeno la valutazione di fattibilità tecnico-economica o che siano oggetto di un progetto definitivo. Inoltre, l'articolo conferisce maggiore incisività agli interventi dei Commissari, sia attraverso disposizioni specifiche in merito alle risorse finanziarie loro assegnate, sia attraverso l'attribuzione di poteri e facoltà di deroga mirate a garantire l'efficacia e la tempestività delle operazioni di contrasto al dissesto idrogeologico.